
Dipartimento del Territorio, Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
Centro di consulenza in materia di commesse pubbliche (CeCo)
Avviso per i committenti e i progettisti di lavori di costruzione

2-1

Conformemente alla Legge cantonale sulle foreste (art. 26 cpv. 2) del 21 aprile 1998 e al regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFO) del 22 ottobre 2002 si stabilisce che:

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di subappaltare il taglio delle piante ad un imprenditore con personale qualificato se non ha alle proprie dipendenze un selvicoltore diplomato. Tutti gli operai che svolgono lavori di taglio ed esbosco devono ottemperare ai requisiti del regolamento della Legge cantonale sulle foreste (RLCFO) art. 48".

È fatto obbligo ai committenti e ai progettisti di lavori di costruzione di inserire nelle prescrizioni generali dei capitolati d'appalto quanto sopra indicato.

Bellinzona, febbraio 2009
